



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

ALLEGATO

**AL PIANO OPERATIVO MISURE CONTENIMENTO ANTI-
CONTAGIO COVID-19 PER LO SVOLGIMENTO DELLE
SELEZIONI PUBBLICHE**

**Selezione pubblica per esami per l'assunzione con
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e
indeterminato di un impiegato tecnico di 3°
livello da assegnare all'area pianificazione
urbanistica e autorizzazione opere nei porti**

Sommario

Aula selezione	3
Personale addetto alla selezione	3
Planimetria area selettiva	4
Modalità gestione del servizio pre-triage	5
Modalità informative	5
Piano di emergenza ed evacuazione	5

Aula selezione

La prova scritta della selezione pubblica per esami per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di un impiegato tecnico di 3° livello da assegnare all'area pianificazione urbanistica e autorizzazione opere nei porti di cui al Decreto n. 476/2020 avrà luogo in:

Zona Portuale di S. Marta - Fabbricato 16
c/o Sede CFLI – Consorzio Formazione Logistica Intermodale
30120 – Venezia (VE)

Gli spazi selettivi si trovano a Santa Marta e sono facilmente raggiungibili dal centro e dalla stazione ferroviaria di Venezia, sia a piedi che con i mezzi pubblici (fermata Santa Marta, vaporetti linee 4.1-4.2, 5.1-5.2).

Gli spazi selettivi garantiscono il rispetto dei requisiti previsti dal Protocollo misure contenimento anti-contagio covid-19 per lo svolgimento delle selezioni pubbliche.

Personale addetto alla selezione

La commissione incaricata alla svolgimento della procedura di selezione è indicata con Decreto n. 532/2020 e si compone di n. 4 componenti di cui n.3 componenti interni e n.1 membro esterno.


La commissione incaricata dello svolgimento della procedura di selezione è così composta:

n.1 Presidente

n.1 Segretario

n.2 Membri

Planimetria area selettiva



Modalità gestione del servizio pre-triage

Il servizio pre-triage viene gestito così come indicato nel Protocollo misure contenimento anti-contagio covid-19 per lo svolgimento delle selezioni pubbliche.

Modalità informative

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale provvede a divulgare le informazioni contenute nel Protocollo misure contenimento anti-contagio covid-19 per lo svolgimento delle selezioni pubbliche a tutto il personale coinvolto, compresa la commissione d’esame.

Tutti i candidati saranno preventivamente informati delle misure adottate sulla base del citato protocollo, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione o attraverso il portale dell’Autorità di Sistema del Mare Adriatico Settentrionale, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritti ed i protocolli sanitari in uso.

Inoltre, il giorno fissato per le selezioni, un incaricato provvederà ad informare i candidati relativamente alle prescrizioni anti-contagio ed al Protocollo misure contenimento anti-contagio covid-19 per lo svolgimento delle selezioni pubbliche.

Piano di emergenza ed evacuazione

In allegato al presente documento il DVR delle aree selettive.



Azienda:

C.F.L.I.



Stabilimento sito in: **Fabbricato 16 – Zona Portuale di S. Marta – 30123 VENEZIA**

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA (Datore di lavoro)
Rev.4	03/10/2017	Revisione	Giorgio Calzavara
Si richiede l'apposizione del timbro postale per la data certa od invio a mezzo PEC.			
Data:		Firma:	
Documento unico formato da 28 pagine			

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
DATORE DI LAVORO	GIORGIO CALZAVARA	
R.S.P.P.	STEFANO BIONDI	
R.L.S. DI SITO		
MEDICO COMPETENTE	GIUSEPPE CASCIONE	

C.M.L. Vesuvio S.r.l.
Dott. Giuseppe Cascione - Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro - cell. +39 3388376804
80035 NOLA (NA) - Via San Mas. nro 288bis
Tel./Fax +39 081 8214758
Partita IVA 02472150644



INDICE

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI	4
SCOPO	4
STRUTTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - DATI AZIENDALI:	4
VALUTAZIONE RISCHI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:.....	4
MISURE DI MIGLIORAMENTO	5
SCHEDE MANSIONE	5
FIGURE COINVOLTE NELLA VALUTAZIONE	5
SUCCESSIVO UTILIZZO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	5
RIFERIMENTI PRINCIPALI – D.Lgs. 81/08	5
DATI AZIENDALI.....	6
AZIENDA.....	6
REFERENTI PER LA SICUREZZA	6
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	6
RIFERIMENTI OPERATIVI	6
RUOLI DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE GENERALITA':	7
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	9
01 - GESTIONE DELLA PREVENZIONE.....	10
LAVORO NOTTURNO.....	10
STRESS LAVORO-CORRELATO	10
DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ, PROVENIENZA DA ALTRI PAESI E TIPOLOGIA CONTRATTUALE	10
LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE E IN PERIODO DI ALLATTAMENTO.....	11
FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	12
SORVEGLIANZA SANITARIA (bevande alcoliche e superalcoliche)	13
SORVEGLIANZA SANITARIA (accertamenti di assenza di tossicodipendenza)	13
GESTIONE EMERGENZA	14
PRIMO SOCCORSO	14
PREVENZIONE INCENDI.....	14
02 - LUOGHI DI LAVORO	20
03 - ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI	21
ATTREZZATURE DI LAVORO.....	21
04 - LAVORI IN QUOTA	22
05 - SEGNALETICA DI SICUREZZA	22
06 - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	22
07 - VIDEOTERMINALI	22
08 - AGENTI FISICI	23



RUMORE	23
VIBRAZIONI	23
CAMPI ELETTROMAGNETICI	23
RADIAZIONI OTTICHE	23
RADIAZIONI IONIZZANTI – D.Lgs. 230/95	24
09 - SOSTANZE PERICOLOSE	24
AGENTI CHIMICI	24
AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI	24
ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO	24
10 - AGENTI BIOLOGICI	25
11 - ESPLOSIONE	25

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI

SCOPO

La Valutazione dei rischi (VdR) consiste in un esame degli aspetti delle attività lavorative nei singoli posti di lavoro per individuare le cause possibili di lesioni o danni, al fine di attuare i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La VdR è lo strumento che permette al Datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione, di confermare o programmare, se necessario, la modifica di quelle già in atto (per migliorarle in relazione alle innovazioni di carattere tecnico ed organizzativo sopravvenute in materia di sicurezza) pianificandone l'attuazione, il miglioramento ed il controllo di efficacia e di efficienza.

STRUTTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - DATI AZIENDALI:

- Dati generali dell'azienda, referenti per la sicurezza e descrizione generale delle attività svolte in azienda.
- Individuazione delle aree di lavoro dell'unità produttiva, considerando la struttura organizzativa, la dislocazione delle pertinenze operative, il processo tecnologico (impianti macchine e attrezzature di lavoro) e le attività lavorative.
- Individuazione dei lavoratori presenti in azienda con associate le mansioni specifiche .
- L'individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale.

VALUTAZIONE RISCHI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:

Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (es. chimico, rumore) con l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione. Dopo l'identificazione dei pericoli (condotta dal valutatore mediante esame di aspetti dell'attività lavorativa; aspetti del lavoro che costituiscono altrettante cause potenziali di danno; infortuni già accaduti con analisi dei mancati infortuni; rischi residui ossia di quelli che non si possono eliminare alla fonte ma che comportano l'adozione di specifiche e particolari cautele), viene fatta la stima dei rischi e la definizione prioritaria delle misure di prevenzione. La valutazione comprende il confronto con:

- o norme legali ed eventuali verbali degli organi di vigilanza;
- o principi gerarchici della prevenzione dei rischi;
- o schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- o indagini ambientali e/o di esposizione individuale;
- o indicazioni del medico competente;
- o norme e orientamenti pubblicati, ad esempio norme tecniche nazionali, codici di buona tecnica, livelli di esposizione professionale, ecc.

Le misure di prevenzione e protezione da adottare sono state valutate secondo la seguente logica di priorità:

<i>pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione da adottare</i>			
Il livello di rischio (danno), risultato della valutazione effettuata, è rappresentato su 3 livelli di rischio in ordine decrescente, associando a ognuno un parametro temporale per la rimozione/riduzione.	A = ALTO – urgente (da attuarsi nel più breve tempo possibile)	ENTRO IL (data) <i>pianificazione dell'intervento</i> Per alcuni rischi può essere indicata una "data" di scadenza piuttosto vicina, cioè rispondente per logica al criterio "urgente", indipendente dalla loro effettiva gravità. Infatti, un rischio ritenuto con conseguenze minime, potrebbe essere eliminato o ridotto in brevissimo tempo. Al contrario, potremmo avere un rischio alto, ma indicare una "data" lontana, considerando che l'intervento possa essere complesso e richieda tempi lunghi d'attuazione.	FATTO (OK) realizzazione della misura di prevenzione
	M = MEDIO – breve scadenza (max. 12 mesi)		
	B = BASSO – senza particolare urgenza		

Analisi degli infortuni e delle malattie professionali rispettivamente verificatisi e denunciati in azienda negli ultimi anni.

L'indicazione dei dispositivi di protezione individuale sono individuati a seguito dell'analisi dei rischi.



MISURE DI MIGLIORAMENTO

Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

SCHEDE MANSIONE

Individuate le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

FIGURE COINVOLTE NELLA VALUTAZIONE

Per l'identificazione dei pericoli e la corrispondente valutazione dei rischi, il Datore di Lavoro si avvale, in questo caso, della collaborazione del R.S.P.P., del Medico Competente e con la partecipazione della struttura operativa aziendale in relazione alle specifiche attribuzioni e competenze. Sono considerate anche le segnalazioni e i suggerimenti del/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza e dei lavoratori addetti al posto di lavoro.

SUCCESSIVO UTILIZZO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il raggiungimento della qualità nelle condizioni di lavoro o della vita lavorativa è una funzione gestionale, che deve essere eseguita con lo stesso rigore e le stesse strategie delle altre funzioni imprenditoriali. L'impostazione della qualità e la sicurezza coincidono e i principi chiave su cui si basano sono i seguenti:

1. la sicurezza, come la qualità, inizia dalla Direzione;
2. la sicurezza, come la qualità, è un progetto permanente;
3. la sicurezza, come la qualità, si basa fundamentalmente sulla realizzazione della prevenzione e non sull'azione riparatrice.

La valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione, devono essere sempre migliorate, periodicamente aggiornate e controllate, conseguentemente all'evoluzione dei processi aziendali, ma anche in funzione delle conoscenze riguardo alla prevenzione dei rischi. Il documento è redatto come previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e potremmo considerarlo come una "fotografia" di una specifica situazione di riferimento; andrà pertanto conservato tal quale nel tempo. In ragione dei molti documenti di riferimento e della necessità di seguire la vita della situazione aziendale, il suddetto documento è corredato di una serie di "quaderni" con i quali si potranno invece gestire con efficacia il giorno dopo giorno. Il documento e i relativi quaderni sono custoditi presso l'Unità produttiva in esame, a disposizione degli organi di controllo e del RLS.

Il programma delle misure per il miglioramento è sottoposto, quando previsto, ai partecipanti alle riunioni periodiche di cui all'art. 35, dello stesso decreto.

Sarà necessario compiere preventivamente la relativa valutazione del rischio, quando accadono sostanziali cambiamenti (nuove sostanze, macchine o procedure, ecc.)

Gli aggiornamenti saranno aggiunti alla preesistente documentazione di valutazione senza sostituirla.

RIFERIMENTI PRINCIPALI – D.Lgs. 81/08

Il D.Lgs. n. 81/08, nonostante attui la delega per il riordino della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 1 della L. 123/07, non è un Testo Unico. Non è un Testo Unico, perché non disciplina interamente la materia, perdurando alcuni settoriali, seppur consistenti, ambiti normativi autonomi ed esterni al decreto, ma, soprattutto, rimanendo in vita talune disposizioni di portata generale, come, ad esempio, quelle concernenti la tutela della salute della lavoratrice gestante (Capo II, D.Lgs. n. 151/01), oppure quelle riguardanti la tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno (art. 14, D.Lgs. n. 66/07).



DATI AZIENDALI

AZIENDA

Ragione sociale ditta e ubicazione sede legale:	
Ragione sociale:	C.F.L.I. – Consorzio Formazione Logistica Intermodale
Indirizzo sede del sito:	Fabbricato 16 – Zona Portuale di S. Maria – 30123 VENEZIA
Tel /cell / e-mail:	041 5334155-56 041 5334157
Settore industriale / artigianale / commerciale di appartenenza (attività ISTAT)	
ENTE DI FORMAZIONE	

REFERENTI PER LA SICUREZZA

Legale rappresentate / datore di lavoro (DDL) Nome e Cognome: GIORGIO CALZAVARA
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Nome e Cognome: STEFANO BIONDI Indirizzo: presso SWI SRL – SANTA MARTA MAGAZZINO 16, 30123 VENEZIA Tel. 041 3036140 Cell. 348 8858200 E-mail. s.biondi@swigroup.eu
Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Nome e Cognome: RLST
Medico Competente (MC) Nome Cognome: GIUSEPPE CASCIONE

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il Consorzio Formazione Logistica Intermodale (C.F.L.I.) è l'ente di formazione dell'Autorità Portuale di Venezia. Costituito nel 1993, CFLI offre servizi formativi alle imprese operanti in Porto e, più in generale, a tutto il mondo della logistica e dei trasporti. Forma le maestranze operanti direttamente nei Terminal Portuali (gruisti, mulettisti, stivatori, rizzatori, ecc.) e tutte le altre figure professionali appartenenti alla comunità portuale: spedizionieri, agenti marittimi, mediatori marittimi, doganalisti e imprese di servizi.

Offre servizi formativi e di consulenza anche alla stessa Autorità portuale di Venezia e all'Autorità portuale di Genova.

CFLI organizza corsi rivolti ai disoccupati che desiderano entrare a lavorare in porto o nell'indotto, e seminari di aggiornamento per tutti gli operatori già occupati. In particolare, per la formazione del personale addetto alle gru, CFLI dispone di un simulatore di guida che consente una formazione iniziale efficace a basso rischio sicurezza e a costi contenuti.

RIFERIMENTI OPERATIVI

L'attività si svolge in una porzione di stabile di proprietà dell'attività portuale di Venezia di recente ristrutturazione. Nello stesso stabile sono presenti altre attività. L'impianto di riscaldamento e i servizi igienici sono comuni a tutte le attività presenti.



RUOLI DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE GENERALITA':

Art. 16 del D.Lgs. 81 del 2008 definisce a tal proposito:

- 1) La delega di funzioni da parte del datore di lavoro. Ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
- 2) Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
- 3) La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30 comma 4.

Il documento di valutazione dei rischi deve contenere anche:

l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (*comma 2, lettera f*).

l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri (*comma 2, lettera d*).

In buona sostanza:


la lettera f), richiede che il datore di lavoro faccia una sorta di "analisi delle competenze" al fine di identificare il livello minimo di capacità professionale (riconosciuta), esperienza (specifica), formazione e addestramento (adeguati) che deve possedere un lavoratore esposto a rischi specifici derivanti da una certa mansione.

la lettera d), richiede che dal documento emerga l'organigramma della sicurezza al completo, il "chi fa che cosa" per la concreta adozione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione, laddove quel "chi" deve essere rappresentato unicamente da soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

Relativamente alle indicazioni di cui all' art. 28 comma 2, lettera d):

Il responsabile delle misure di prevenzione e protezione da realizzare è il datore di lavoro.

ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA



RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La metodologia di valutazione dei rischi del presente documento si basa su un'analisi di tutti i fattori di rischio che sono valutati. Dalla tabella sottostante si può notare l'associazione dei vari fattori di rischio, secondo la logica del D.Lgs. 81/08.

FATTORE DI RISCHIO	RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
01 – GESTIONE PREVENZIONE	Lavoro notturno
	Fattori di stress
	Differenze di genere, età, provenienza da altri paesi, minorenni e tipologia
	Lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento
	Informazione, formazione ed addestramento
	Analisi infortuni
	Sorveglianza sanitaria (alcol; tossicodipendenza)
	Gestione emergenze (Primo soccorso – Prevenzione incendi)
02 – LUOGHI DI LAVORO	Aree in transito. Porte uscite di emergenza
	Spazi di lavoro, strutture, arredi
	Scale fisse
	Immagazzinamento di oggetti e materiali
	Ventilazione e climatizzazione dei locali di lavoro
	Illuminazione spazi e ambienti di lavoro
	Servizi igienici, mensa, refettorio, ecc.
	Impianti tecnologici e rischi connessi
03 – ATTREZZATURE DI LAVORO DPI	Attrezzature manuali e portatili e utensili
	Macchine
	Mezzi di trasporto e di sollevamento
	Uso dei dispositivi di protezione individuale
04 – LAVORI IN QUOTA	
05 – SEGNALETICA DI SICUREZZA	Segnalazione pericoli, divieti, obblighi
	Regolazione traffico
06 – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Rischio da movimentazione carichi pesanti
07 – VIDEOTERMINALI	Rischio da movimenti ripetuti
08 – AGENTI FISICI	Rischi da utilizzo videoterminali
	Esposizione a rumore
	Esposizione a vibrazioni
	Esposizione a campi elettromagnetici
	Esposizione a radiazioni ottiche
09 – SOSTANZE PERICOLOSE	Esposizione a radiazioni ionizzanti
	Esposizione ad agenti chimici
	Esposizione ad agenti cancerogeni
10 – AGENTI BIOLOGICI	Esposizione all'amianto
	Esposizione ad agenti biologici
11 - ESPLOSIONE	Rischi di esplosione

In questo capitolo per ogni voce, è indicata una descrizione generale dei fattori di rischio. Associato a ciascuno di essi c'è anche un'indicazione riferita alla situazione specifica dell'azienda in esame.

01 - GESTIONE DELLA PREVENZIONE

LAVORO NOTTURNO

In azienda non viene svolto lavoro notturno.

STRESS LAVORO-CORRELATO

L'individuazione del rischio di stress da lavoro può avvenire sia attraverso un'analisi dei rischi ambientali (rumorosità, vibrazioni, variazioni di temperatura, ventilazione, umidità, ecc.) che psicosociali tra i quali rientrano i rischi legati al contesto di lavoro (funzione e cultura organizzativa, ruolo nell'organizzazione, sviluppo di carriera, modalità di presa di decisioni, stili di gestione e controllo, mobilità e trasferimenti, relazioni interpersonali) e al contenuto di lavoro (tipo di compito, carico, ritmi e orari di lavoro).

Una volta individuato il problema, si può ricorrere a misure di gestione e di comunicazione attraverso le quali si possano definire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro, portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro, migliorare l'organizzazione, i processi, le condizioni e l'ambiente di lavoro. A tali interventi devono affiancarsi iniziative formative e informative che introducano una maggiore conoscenza dello stress, delle sue possibili cause e dei possibili rimedi.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Allo stato attuale non sono emersi situazioni individuali che per numero o per specificità possano far ritenere che i lavoratori siano sottoposti in misura anomala a stress. – Vedere DVR rischio specifico

DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ, PROVENIENZA DA ALTRI PAESI E TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Attenzione deve essere dedicata ai rischi cui sono soggetti i giovani (15 - 24 anni) e i lavoratori con esperienza (oltre i 55), a quelli che potrebbero avere problemi di comprensione della lingua, perché provenienti da altri paesi e a quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Con riguardo ai lavoratori con esperienza lavorativa, la misura su cui insistere sicuramente la formazione in modo da garantire un pieno recupero e aggiornamento delle competenze. A tali misure devono affiancarsi interventi sugli aspetti d'adattamento ergonomico dei luoghi di lavoro alle esigenze e alle possibilità del lavoratore, nonché sugli orari e ritmi di lavoro in modo da rispondere alle diverse esigenze del lavoratore.

Per quanto riguarda l'apprendistato, il datore di lavoro non deve sottoporre il lavoratore a lavori superiori alle sue forze fisiche o a lavori di manovalanza e devono essere inseriti in azienda con lo scopo di imparare un mestiere.

Per quanto concerne i lavoratori minori (16 - 18 anni, non più soggetto all'obbligo scolastico) è prevista una specifica tutela contenuta nella legge n. 977 del 1967 (artt. 6, 7 e 8) e sue s.m.i. (D.Lgs. n. 345/99 e D.Lgs. n. 262/00), che obbliga ad una valutazione dei rischi che consideri lo sviluppo non ancora completo, la mancanza di esperienza nei riguardi dei rischi lavorativi.

La valutazione dei rischi deve essere fatta con riferimento ai rischi particolari cui sono esposti i lavoratori provenienti da altri paesi. In tale caso, le problematiche sono legate, com'è noto, alle difficoltà linguistiche, culturali, conoscitive. Tali difficoltà possono essere affrontate mediante modelli d'informazione, formazione, addestramento specifico che consentano l'acquisizione di comportamenti sicuri.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Minori: in azienda non sono assunti minori e qualora l'azienda decidesse di assumere un minorenni:

- lo dovrà adibire ad un lavoro non contemplato tra quelli vietati dalla legge;
- dovrà renderlo edotto del presente decreto legislativo consegnando copia del documento specifico, che dovrà essere controfirmato (per ricevuta) dal minorenni e da colui che esercita la patria potestà.

Da colloqui intercorsi con il personale, non sono emersi particolari problematiche legate a differenze di età, e genere. Tuttavia l'azienda dovrà eseguire una valutazione puntuale del rischio.



LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE E IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi ai quali sono sottoposte le lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, il legislatore rimanda al D.Lgs. n. 151/01. Le tutele previste in tale situazione dal Capo II del decreto ultimo citato seguono due percorsi:

1. si prevede il divieto di utilizzare le lavoratrici gestanti e puerpere in lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, o che espongono a radiazioni ionizzanti (divieto in zone classificate, o comunque in aree in cui il nascituro sarebbe esposto a dosi superiori a 1 mSv);
2. nel caso la lavoratrice non sia addetta ai lavori vietati sopra richiamati, il datore di lavoro deve valutare specificamente i rischi per la sicurezza e la salute delle gestanti e puerpere tenendo conto dei rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, dei processi o delle condizioni di lavoro tassativamente elencati nell'allegato C del D.Lgs. n. 151/01. Laddove venga rilevato un rischio, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie affinché l'esposizione allo stesso sia evitata. Tali precauzioni, precedute dall'informazione alle lavoratrici sulla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, possono consistere nella modificazione temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro.

Qualora le misure, di cui al punto 2, non siano realizzabili per documentati motivi di organizzazione del lavoro o caratteristiche produttive e nei casi previsti al punto 1, il datore di lavoro deve adibire la lavoratrice ad altre mansioni, previa contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio. Se la lavoratrice non può essere adibita ad altre mansioni, anche inferiori, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre l'interdizione del lavoro per tutto il periodo della gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto. Non è possibile destinare le lavoratrici, dalla gestazione fino a 7 mesi dopo il parto, ai turni di notte (dalle ore 20 alle 6).

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

MANSIONI	CONCLUSIONI (secondo D.Lgs. 151/01)		
	Compatibile con lo stato di gravidanza e di	Cambio mansione altrimenti è vietato il lavoro dall'accertamento della gravidanza fino al periodo di interdizione al lavoro (3 mesi dopo data	Cambio mansione altrimenti è vietato il lavoro durante la gestazione e per 7 mesi dopo
Impiegato	SI		

Vedi valutazione del rischio specifica per ulteriori chiarimenti.



FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori ricevano un'adeguata informazione, formazione ed addestramento sui rischi a cui sono esposti.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Formazione:

Formazione generale e specifica per i preposti	PREPOSTI	X
Formazione generale e specifica per gli impiegati	TUTTI GLI IMPIEGATI	X
Formazione base per combattere l'incendio	ADDETTI ALL'EMERGENZA INCENDIO	X
Formazione per prestare il primo soccorso	ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO	X



SORVEGLIANZA SANITARIA (bevande alcoliche e superalcoliche)

Si fa obbligo inoltre di quanto previsto al punto 1.11.3.2. dell'allegato IV del D.Lgs. 81/08.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

"E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche nell'interno dell'azienda".

SORVEGLIANZA SANITARIA (accertamenti di assenza di tossicodipendenza)

In merito a quanto indicato nell'intesa tra il governo, le regioni e gli enti locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, stipulata in sede di Conferenza Unificata, Seduta del 30 Ottobre 2007, in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza, si rende noto l'obbligo da parte del datore di lavoro di sottoporre a sorveglianza sanitaria per il tramite del medico del lavoro competente, i lavoratori che rientrano nelle categorie e mansioni riportate all'art. 1 ed allegato I dell'intesa, ai sensi del combinato disposto dall'art 41, commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 81/2008. Col Provvedimento 18 Settembre 2008, pubblicato nella G.U. n° 236 d el 8.10.2008, vengono indicate le procedure per la messa in atto dei controlli in oggetto.

Art. 1: "Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell'Allegato I."

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

DESCRIZIONE	FINALITA'	MANSIONI	NOTE
Uso autovettura	Commissioni d'ufficio	Impiegati	Non applicabile

Vedere DVR rischio specifico



GESTIONE EMERGENZA

PRIMO SOCCORSO

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati dal D.M. 388/03.

PREVENZIONE INCENDI

Le nuove filosofie introdotte dal D.Lgs. 81/08 implicano che tutte le attività siano in grado di applicare criteri operativi per la gestione delle emergenze e ciò comporta una forte pressione dell'utenza per formare squadre aziendali di vigilanza, con specifiche professionalità nel settore antincendio.

È superfluo ricordare che non esistendo attività senza rischio e, pertanto, dovendo accettare l'esistenza di un "rischio residuo" è doveroso che ognuno si formi una specifica cultura tesa alla tutela della propria ed altrui incolumità, nonché al miglioramento generale delle condizioni di igiene e sicurezza ambientale.

I rischi concernenti la protezione incendi sono trattati nel capitolo. "02 – LUOGHI DI LAVORO – impianti tecnologici".

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Primo soccorso: il datore di lavoro, sentito il medico competente identifica la categoria d'appartenenza della propria azienda o unità produttiva (art. 2 D.M. 388/03) in GRUPPO B. In azienda è presente la cassetta di primo soccorso.

Prevenzione incendi: in azienda è stato predisposto il piano di evacuazione. Gli addetti designati alla gestione delle emergenze sono:

Addetti prevenzione e gestione emergenze (vedi anche "TABELLA GESTIONALE")		
ADDETTO	Addetti antincendio	Addetti primo
MORGANTE ENRICO	1	
SPADARO CRISTIANA		1
DE GOBBI ERICA	1	
MINTO DONATELLA		1
MANDRO LUCIA		1
<i>totale</i>	2	3

Vedere DVR rischi specifici

02 - LUOGHI DI LAVORO

In questa sezione si valutano tutti i rischi "generali" presenti nell'ambiente di lavoro, quali: spazi di lavoro, aree di transito, porte, vie di esodo, uscite di emergenza, immagazzinamento oggetti, stabilità delle opere, ecc. Si fa riferimento in particolar modo al Titolo II del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dedicato ai "luoghi di lavoro", e all'Allegato IV, relativo ai "requisiti dei luoghi di lavoro".

I rischi rilevati relativi ai luoghi di lavoro si dividono tra quelli interni, relativi agli uffici nei quali si sviluppa l'azienda, e quelli esterni, relativi ai luoghi nei quali possono essere eseguiti dei sopralluoghi, uno fra tutti l'ambito portuale.

Identificazione rischio	Classe di rischio	Misure da adottare per limitare il rischio
Scivolamento - Ufficio	Basso	Le attività di pulizia sono eseguite al termine delle ore lavorative per ridurre il rischio derivante da interferenze. Si cerca di lasciare i pavimenti e le vie di fuga sgombri da oggetti.
Inciampo/Caduta in piano - Ufficio	Basso	Le attività di pulizia sono eseguite al termine delle ore lavorative per ridurre il rischio derivante da interferenze. Si cerca di lasciare i pavimenti e le vie di fuga sgombri da oggetti.
Incendio - Ufficio	Basso	È posto il divieto assoluto di fumare e di usare fornelli o qualsiasi altra fonte di innesco, gli impianti elettrici sono a norma
Terremoto - Ufficio	Basso	L'area di Venezia è caratterizzata da una classe di rischio terremoti III, l'edificio presenta caratteristiche strutturali che garantiscono la solidità per eventi di magnitudo fino a 4.5 della scala Richter.
Allagamento - Ufficio	Basso	La zona di Santa Marta dove sono situati gli uffici è la zona più alta di Venezia e quindi non si sono registrate maree che avessero raggiunto tale altezza, quindi non è probabile.
Caduta in piano – Ambito portuale	Basso	Si devono utilizzare scarpe di protezione adeguate e restare nei percorsi di sicurezza e scendere dai veicoli solo in occasioni di necessità
Caduta di carichi dall'alto - Ambito portuale	Basso	Non bisogna mai sostare né a piedi né in macchina sotto i carichi sospesi
Caduta in acqua - Ambito portuale	Basso	Bisogna rispettare i percorsi segnalati e restare almeno 5 metri dal bordo banchina sia a piedi che in macchina
Incidente/tamponamento - Ambito portuale – Ambito Stradale	Basso	Le regole del porto sono molto simili alle regole della strada, è severamente vietato comportarsi diversamente da quanto previsto dal codice stradale. Limiti di velocità in area portuale per le autovetture 30km/h. Ordine di precedenza: 1. Mezzi di trasporto su rotaia 2. Macchine operatrici 3. Camion 4. Autovetture Si raccomanda di utilizzare ogniqualvolta si scende dal mezzo gilet alta visibilità.

03 - ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI

ATTREZZATURE DI LAVORO

Ai sensi dell'art.69 del D.Lgs. 81/08 relativamente all'utilizzo di macchine ed impianti:

Non sono utilizzate macchine e impianti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	PRINCIPI FONDAMENTALI PER L'ELIMINAZIONE O LA RIDUZIONE DEI RISCHI PROFESSIONALI
<p><u>Criteria di scelta dei DPI</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analisi accurata del tipo di rischio (art. 28 D.Lgs. n. 81/08); 2. analisi e valutazione accurata dei rischi che non si è riusciti ad eliminare (rischi residui); 3. applicazione della legislazione specifica relativa; 4. identificazione dei DPI ritenuti necessari (es. guanto, scarpa); 5. identificazione delle caratteristiche specifiche che detti DPI devono possedere e assicurazione che le stesse rispondano ai rischi individuati, tenendo conto delle eventuali fonti di rischio che i DPI stessi possono rappresentare (es. caratteristiche di protezione del guanto); 6. analisi di mercato per individuare i DPI disponibili e confronto delle loro caratteristiche con quelle necessarie al proprio scopo; 7. scelta ed acquisizione di alcuni tipi tra quelli ritenuti idonei; 8. sperimentazione dei campioni acquistati e loro valutazione; 9. scelta definitiva; 10. assegnazione del DPI, se possibile con una modulistica specifica, controfirmata dall'utilizzatore; 11. gestione dei DPI in uso (scadenza nel tempo, manutenzione, ecc.) 	<p>1 ELIMINAZIONE DEL RISCHIO</p> <p>2 ISOLAMENTO DEL RISCHIO</p> <p>3 ALLONTANAMENTO DELLA PERSONA</p> <p>PROTEZIONE COLLETTIVA</p> <p>quando rimane un rischio "RESIDUO" allora</p> <p>4 IMPIEGO DEI D. P. I. Dispositivi di Protezione Individuale</p>

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

I DPI necessari sono specifici per sopralluoghi in AMBITO PORTUALE:

- Scarpe antinfortunistica
- Casco protettivo (sotto carichi sospesi)
- Abbigliamento alta visibilità



04 - LAVORI IN QUOTA

Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 prende in considerazione:

- le misure per la sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili - **attività non pertinente;**
- le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota – **attività da considerare.**

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Non sono eseguiti lavori in quota.

05 - SEGNALETICA DI SICUREZZA

In questo capitolo viene trattata la segnaletica di sicurezza presente nei luoghi di lavoro dell'azienda (conformemente alle prescrizioni di cui agli Allegati da XXIV a XXXII).

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Eventuali rischi e/o adempimenti riscontrati e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare, riguardanti gli specifici rischi sono presenti nelle cartellonistiche esposte negli ambienti di lavoro.

06 - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La variazione più significativa, introdotta con il D.Lgs. n. 81/08, è presente nell'art. 167: in relazione ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, viene codificato il rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, mantenendo sempre il riferimento specifico ai rischi dorso-lombari, ma ampliando lo spettro a tutti i rischi derivanti dai movimenti ripetitivi che riguardano soprattutto gli arti superiori.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

I lavoratori non sono esposti in maniera rilevante a questo specifico rischio.

07 - VIDEOTERMINALI

Il datore di lavoro nel quadro della valutazione prevista dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08 deve analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo ai:

- rischi per la vista e per gli occhi;
- problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
- condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

I lavoratori sono esposti a questo tipo di rischio specifico (> 20 h/settimana).

Il rischio rilevato è periodicamente tenuto sotto osservazione dal medico competente per prevenire danni derivanti da tale esposizione.

08 - AGENTI FISICI**RUMORE**

Il Capo II del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 stabilisce i seguenti adempimenti relativi alle singole fasce di rischio:

FASCIA DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PREVENZIONE E PROTEZIONE	DPI	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	CONTROLLO SANITARIO
LEX < 80 dB(A)	Valutazione del rischio (anche con autocertificazione)	Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al	No	No	No
80 < LEX < 85 dB(A) 135 dB(C) piccolo	Misurazioni Ogni 4 anni	Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte	Fornitura DPI Verifica efficienza ed	Informazione e formazione specifica	A richiesta dei lavoratori, con parere favorevole
85 < LEX < 87 dB(A) e 137 dB(C) piccolo	Misurazioni Misura attenuazione DPI Ogni 4 anni	Piano riduzione rumore Segnaletica Delimitazione dell'area	Fornitura DPI Verifica efficienza ed efficacia	Informazione e formazione specifica sul rischio rumore.	Controllo sanitario obbligatorio con cadenza temporale a discrezione del medico
LEX > 87 dB(A) e 140 dB(C) piccolo	Obbligo di misure correttive immediate, individuazione delle cause e modifica delle misure di prevenzione e protezione salvo che non siano state concesse deroghe.				

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

I livelli di esposizione sono inferiori a 80 dB(A).

VIBRAZIONI

Per quanto concerne le disposizioni relative alla valutazione o alla misurazione dell'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni si deve far riferimento all'Allegato XXXV.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Rischio non presente

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Il termine "campi elettromagnetici" è molto generale e comprende una serie di agenti molto differenziati per caratteristiche fisiche, modalità di trasmissione, meccanismi di interazioni con la materia, effetti biologici. In ogni caso la frequenza (n. oscillazioni dell'onda/sec.) è la caratteristica fisica fondamentale che li distingue (strettamente connessa alla lunghezza d'onda e all'energia). In buona sostanza:

le **IR**: possono danneggiare direttamente la cellula;

le **NIR**: non hanno capacità di danneggiare direttamente la cellula, ma possono produrre modificazioni termiche, meccaniche, chimiche e bioelettriche.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

L'esposizione dei lavoratori in azienda a campi elettromagnetici è irrilevante.

RADIAZIONI OTTICHE

Per radiazioni ottiche si intende la porzione dello spettro elettromagnetico che va dall'ultravioletto (UV) all'infrarosso (IR), passando per il visibile (VIS).

I principali rischi per l'uomo derivanti da un'eccessiva esposizione a radiazioni ottiche riguardano essenzialmente due organi bersaglio, l'occhio in tutte le sue parti (cornea, cristallino e retina) e la cute.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Rischio non presente.

RADIAZIONI IONIZZANTI – D.Lgs. 230/95

Le radiazioni ionizzanti sono quelle costituite da fotoni o da particelle aventi capacità di determinare, direttamente o indirettamente, la formazione di ioni.

I detentori di sorgenti ionizzanti, comprese le macchine radiogene, devono farne denuncia entro dieci giorni alla ASL competente per territorio, al Comando provinciale dei VVF e all'ANPA (associazione nazionale per la protezione dell'ambiente), indicando i mezzi di protezione adottati.

Il datore di lavoro deve affidare la sorveglianza fisica ad un esperto qualificato, comunicandone il nominativo alla direzione provinciale del lavoro, insieme alla dichiarazione di accettazione dell'incarico.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Non si ha esposizione a radiazioni ionizzanti.

09 - SOSTANZE PERICOLOSE

AGENTI CHIMICI

Si può ritenere:

il "rischio basso per la sicurezza" associato alla salvaguardia dell'integrità fisica del lavoratore da effetti acuti ed immediati;

il "rischio irrilevante per la salute" associato a condizioni di lavoro nelle quali l'esposizione agli agenti chimici pericolosi è ampiamente al di sotto dei valori limite di esposizione individuali della normativa.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Non si ha esposizione ad agenti chimici pericolosi.

AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Le norme contenute nel capo II si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.

La valutazione del rischio per tali agenti, segue il percorso di quella per gli agenti chimici pericolosi, integrando il tutto in unico documento di valutazione del rischio da agenti chimici e cancerogeni.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Non si ha esposizione ad agenti cancerogeni.

ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

Per la valutazione del rischio di esposizione a fibre di amianto del personale presente in un edificio sono utilizzabili due tipi di criteri:

- l'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il rischio di rilascio di fibre dal materiale;
- la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno degli ambienti interessanti
- (monitoraggio biologico).

In base agli elementi raccolti dalla valutazione possono delinearsi tre diversi tipi di situazioni:

- improbabile rischio di rilascio di fibre di amianto; rischio minimo di rilascio di fibre di amianto; rischio concreto di rilascio di fibre di amianto.

Sono queste le situazioni in cui si determina la necessità di un'azione specifica da attuare in tempi brevi, per eliminare il rilascio di fibre di amianto in atto nell'ambiente.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Rischio non presente

10 - AGENTI BIOLOGICI

Le disposizioni contenute nel Titolo X del D.Lgs. n. 81/08 si applicano a tutte quelle attività lavorative nelle quali vi è il rischio di un'esposizione ad agenti biologici, ovvero a microrganismi che possono provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

L'azienda non impiega né produce agenti biologici.

11 - ESPLOSIONE

Sono esclusi dal campo di applicazione della valutazione del rischio esplosione:

le aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti;

l'uso degli apparecchi a gas di cui al D.P.R. del 15 novembre 1996 n. 661 (gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione ed il lavaggio, che bruciano combustibili gassosi e hanno una temperatura normale dell'acqua, se impiegata, non superiore a 105

°C; essi sono di seguito denominati "apparecchi". Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata nonché i corpi di scambio di calore destinati ad essere attrezzati con tali bruciatori);

la produzione, la manipolazione, l'uso, lo stoccaggio e il trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;

le industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

l'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni degli accordi internazionali.

La valutazione comprende la classificazione degli ambienti a rischio e la successiva fase di analisi.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Rischio non significativo

MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA

GENERALITA'

L'indicazione del legislatore cita testualmente che occorre definire un "Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza". Di seguito si evidenziano con il simbolo le principali misure di miglioramento adottate:

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | programma incontro di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/08 | (annuale) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | programma di revisione periodica della valutazione (almeno) | (quinquennale) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | piano di informazione e formazione e addestramento: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Prova di evacuazione per tutti i dipendenti | (biennale) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aggiornamento per gli addetti alla lotta antincendio | (quadriennale) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aggiornamento per gli addetti al primo soccorso (4 h di pratica) | (triennale) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Formazione specifica per RLS (4 h) | (annuale) |
| <input type="checkbox"/> | Formazione specifica per RLS (8 h) | (annuale) |
| <input type="checkbox"/> | Formazione specifica per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni | (quinquennale) |
| <input type="checkbox"/> | Formazione specifica per i lavoratori esposti ad agenti biologici | (quinquennale) |
| <input type="checkbox"/> | Formazione specifica per i lavoratori addetti al montaggio ponteggi (4 ore) | (quadriennale) |
| <input type="checkbox"/> | Formazione specifica per i lavoratori addetti all'uso delle funi (4 ore) | (quinquennale) |
| | Formazione stato \ regioni | (quinquennale) |
| | Formazione Preposti | (quinquennale) |
| <input type="checkbox"/> | programma degli incontri con le figure aziendali di riferimento (dirigenti, preposti) | (trimestrale) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | programma di controllo | (mensile) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | verifica della sicurezza negli ambienti di lavoro (controllo periodico di area) | (mensile) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | procedura per analisi dell'infortunio e del mancato infortunio | |
| <input type="checkbox"/> | procedura gestione D.P.I. | |
| <input type="checkbox"/> | istruzioni operative di sicurezza, generali e specifiche | |
-
- programma controllo misure sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienze e di funzionalità
 - procedura per l'introduzione degli agenti chimici in azienda
 - sintesi schede di sicurezza degli agenti chimici pericolosi
 - programma degli incontri con il medico competente schede
 - specifiche per le attrezzature
 - procedura utilizzo delle auto aziendali, in sicurezza
 - indicazioni per l'acquisto di attrezzature sicure verifica
 - interna dei carrelli elevatori
 - altri miglioramenti, in attuazione dei principi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08
 - integrazione del sistema di sicurezza in quello qualità
 - sistema di gestione e organizzazione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. n. 81/08)

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI <i>(art. 28 del D.Lgs. n. 81/08)</i>	<i>Ver. 04</i> <i>Data: 03.10.2017</i>
--	--	---

TEMPISTICHE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO	MISURE DI MIGLIORAMENTO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DA ADOTTARE
GIUGNO 2015 - ESEGUITO	SOSTITUZIONE DEI COMPUTER DA PORTATILI A FISSI
GIUGNO 2015 - ESEGUITO	AUMENTO DEL PERSONALE SQUADRA DI EMERGENZA
GIUGNO 2018/2019	SOSTITUZIONE DELLE SEDIE DEGLI IMPIEGATI

ULTIMA PAGINA DOCUMENTO
LASCIATA DI PROPOSITO IN BIANCO





Azienda: **C.F.L.I**

Stabilimento sito in: Fabbricato 16 – Zona Portuale di S. Marta – 30120 VENEZIA

VALUTAZIONE RISCHIO VIDEOTERMINALI

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
DATORE DI LAVORO	GIORGIO CALZAVARA	
R.S.P.P.	STEFANO BIONDI	
R.L.S.T.		
MEDICO COMPETENTE	GIUSEPPE CASCIONE	

C.M.L. Vesuvio S.r.l.
Dott. Giuseppe Cascione - Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro - cell. +39 3388376804
80035 NOCI (NA) - Via San Massimo 288bis
Tel./Fax +39 081 8214758
Partita IVA 02472150644

SOMMARIO:

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI2
VALUTAZIONE DELLA POSTAZIONE4

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI

Scopo della valutazione è individuare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall'utilizzo di attrezzature munite di videoterminali.

Per eseguire tale valutazione viene usata una "SCHEDE RILEVAMENTO POSTAZIONE DI LAVORO AL VIDEOTERMINALE", dove in fase di sopralluogo si annotano le anomalie seguendo delle domande tratte dall'allegato XXXIV dei requisiti minimi, per ogni postazione VDT.

Lo schema logico adottato per la valutazione del rischio è sostanzialmente quello indicato nell'allegato XXXIV: requisiti minimi. Si riporta di seguito:


ATTREZZATURE	REQUISITI
Osservazione generale	L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio
Schermo	La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi
	L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o altre forme di instabilità
	La brillantezza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali
	Lo schermo deve essere orientabile e inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore
	È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile
	Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possono causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività
	Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta.

ATTREZZATURE	REQUISITI
Tastiera e dispositivi di puntamento	La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani
	Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore
	La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi
	La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolare l'uso. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro
	Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso
Piano di lavoro	Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio
	L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa tra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti
	La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo
	Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi
Sedile di lavoro	Il sedile di lavoro deve essere stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore
	Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alle regione dorso-lombare dell'utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione variabile. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata
	Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussabili. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell'utente e pulibili
	Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo la necessità dell'utilizzatore
	Un poggiatesta sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiatesta non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso
Computer portatili	L'impiego prolungato dei computer portatili necessita di una fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo


VALUTAZIONE DELLA POSTAZIONE

POSTAZIONE	SEDIA	ABBAGLIAMENTI	CAVI ELETTRICI	TIPO PC
SPADARO CRISTIANA	Schienale stabile: SI Schienale regolabile: SI Braccioli: SI	NO	Cavi Pavimento: NO Prese ok: SI	Fisso Monitor ok Tastiera ok
DE GOBBI ERICA	Schienale stabile: NO Schienale regolabile: SI Braccioli: SI	NO	Cavi Pavimento: NO Prese ok: SI	Fisso Monitor ok Tastiera ok
MINTO DONATELLA	Schienale stabile: SI Schienale regolabile: SI Braccioli: SI	NO	Cavi Pavimento: NO Prese ok: SI	Fisso Monitor ok Tastiera ok
SGANZERLA ANDREA	Schienale stabile: SI Schienale regolabile: SI Braccioli: NO	SI Provvedere ad applicare tende o fogli antiriflesso su vetri superiori	Cavi Pavimento: NO Prese ok: SI	Fisso Monitor ok Tastiera ok
MANDRO LUCIA	Schienale stabile: SI Schienale regolabile: SI Braccioli: NO	SI Provvedere ad applicare tende o fogli antiriflesso su vetri superiori	Cavi Pavimento: NO Prese ok: SI	Fisso Monitor ok Tastiera ok
SACCARDO GIULIA	Schienale stabile: SI Schienale regolabile: SI Braccioli: SI	SI Provvedere ad applicare tende o fogli antiriflesso su vetri superiori	Cavi Pavimento: NO Prese ok: SI	Fisso Monitor ok Tastiera ok
MORGANTE ENRICO	Schienale stabile: SI Schienale regolabile: SI Braccioli: SI	NO	Cavi Pavimento: NO Prese ok: SI	Fisso Monitor ok Tastiera ok

- Come azione migliorativa si consiglia di provvedere all'applicazione di tende o fogli antiriflesso su vetri superiori



Valutazione rischio incendio
Consorzio Formazione Logistica
Intermodale
CFLI



CFLI



Sommario

1.	Criteri per la valutazione del rischio incendio	3
1.1.	Definizioni	3
1.1.1.	Calcolo del carico d'incendio	4
1.1.2.	Classificazione del rischio incendio	4
1.2.	Valutazione del rischio incendio	6
2.	Unità produttiva di Magazzino N°16	7
2.1.	Identificazione dei pericoli di incendio	7
2.1.1.	Materiali combustibili e/o infiammabili e calcolo del carico di incendio	7
2.1.2.	Sorgenti d'innesco	8
2.2.	Misure per la riduzione della probabilità di insorgenza degli incendi	8
2.3.	Livello di rischio incendio per l'area	8
2.4.	Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi	9
2.4.1.	Estintori portatili o carrellati	9
3.	Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni	10
4.	Controlli e manutenzioni sulle misure di protezione antincendio	11
4.1.	Vie di uscita	11
4.2.	Attrezzature ed impianti di protezione antincendio	11
5.	Informazione e formazione antincendio	12
5.1.	Squadra d'emergenza antincendio	12
6.	Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio	13
7.	Valutazione del rischio incendio	13
8.	Programma di miglioramento	15

1. Criteri per la valutazione del rischio incendio

La valutazione dei rischi di incendio consente di prendere i provvedimenti che sono eventualmente necessari per salvaguardare la sicurezza di tutto il personale e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro (D.M. 10/3/1998, punto 1.3).

La presente valutazione di rischio incendio tiene conto:

- del tipo di attività;
- dei materiali immagazzinati e manipolati;
- delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
- delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
- del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

Come previsto dal Decreto Ministeriale del 10/03/1998 (Allegato I, punto 1.4), la valutazione dei rischi di incendio è caratterizzata dalle seguenti fasi:

- individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
- individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
- eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- valutazione del rischio residuo di incendio;
- verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti, ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi residui d'incendio.

1.1. Definizioni

Vengono di seguito fornite le definizioni relative alle espressioni comunemente usate nell'analisi in oggetto (vedi Decreto Ministeriale del 10/03/1998, Allegato I, punto 1.2).

- **Pericolo di incendio:** proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;
- **Rischio di incendio:** probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
- **Valutazione dei rischi di incendio:** procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.

1.1.1. Calcolo del carico d'incendio

I materiali che saranno presenti nelle diverse aree sono indicati in tabelle, riportando la quantità, il potere calorifico inferiore, il fattore di partecipazione, il fattore di limitazione alla partecipazione e il carico d'incendio specifico. Il carico d'incendio specifico (q_f) è definito come il potenziale netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali.

Viene individuato in seguito il carico d'incendio specifico di progetto, calcolato secondo le indicazioni del D.M. 9 marzo 2007, definito come il carico d'incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezioni presenti.

Il valore del carico d'incendio specifico di progetto ($q_{f,d}$) è determinato secondo la seguente relazione:

$$q_{f,d} = \delta_{q1} \cdot \delta_{q2} \cdot \delta_n \cdot q_f$$

Dove:

- δ_{q1} è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento.
- δ_{q2} è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento
- $\delta_n = \prod_i \delta_{ni}$ è il fattore che tiene conto delle differenti misure di protezione i cui valori δ_{ni} sono elencati in apposite tabelle.

Le prestazioni da richiedere alla costruzione, in funzione degli obiettivi di sicurezza, sono individuate nell'allegato al D.M. 9 marzo 2007.

1.1.2. Classificazione del rischio incendio

Sulla base della valutazione dei rischi è classificato il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato, come definito al punto 1.4.4. dell'Allegato I del D.M. del 10/03/98 di seguito riportato:

- **Livello di rischio BASSO:** si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di incendi ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
- **Livello di rischio MEDIO:** si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze combustibili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
- **Livello di rischio ELEVATO:** si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi in cui, per la presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio, sussistano notevoli

probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistano forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Consorzio Formazione Logistica Intermodale
Santa Marta - Magazzino N°16 - 30123 Venezia - Italy
tel. +39.041.5334155 fax. +39.041.5334157
e-mail: venezia@cfl.it www.cfli.it



CFLI

Val.Rischio Incendio
Pagina 5 di 16
Rev. 1 2017

1.2. Valutazione del rischio incendio

A seguito della fase precedente, viene effettuata la valutazione del rischio incendio.

La valutazione del rischio viene effettuata considerando l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione ed il rispetto delle regole tecniche applicabili, nonché la conformità delle caratteristiche di resistenza delle strutture alle richieste del D.M. 09/03/2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" ed eseguita sulla base delle indicazioni presenti nella norma BS 18004:2008, la quale identifica i possibili livelli di accettabilità del rischio come riportato nella seguente tabella.

Definizioni tratte dalla norma BS 18004:2008 (traduzione a cura dello scrivente):

RISK ASSESSMENT: process of evaluating the risk(s) arising from a hazard(s), taking into account the adequacy of any existing controls, and deciding whether or not the risk(s) is acceptable. (PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO: processo di valutazione dei rischi e dei pericoli, tenendo in considerazione l'adeguatezza delle misure di controllo applicate, e di scelta dell'accettabilità o inaccettabilità del rischio).

ACCEPTABLE RISK: risk that has been reduced to a level that can be tolerated by the organization having regard to its legal obligations and its own OH&S policy. (RISCHIO ACCETTABILE: rischio che è stato ridotto a un livello che può essere tollerato dall'organizzazione tenendo in considerazione il rispetto degli obblighi di legge e della propria politica per la salute e sicurezza sul lavoro).

Livello di rischio incendio	Valutazione di accettabilità	Evaluation of acceptability
BASSO	Accettabile	Acceptable
MEDIO	Il rischio dovrebbe essere ridotto per quanto sia possibile dal punto di vista dei costi-benefici (i.e. basso quanto ragionevolmente praticabile) Nota: la riduzione del livello di rischio può	Risks that should be reduced as far as it is cost-effective to do so to (i.e. to as low as reasonably practicable)
ELEVATO	non essere richiesta qualora siano state attuate tutte le misure di sicurezza previste da specifica normativa verticale, ovvero nel caso le stesse siano state verificate dal Comando dei Vigili del Fuoco e approvate con conseguente rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi	

Tabella 1 – Indicazione dell'accettabilità e non accettabilità dei livelli di rischio (riferimento BS 18004:2008, traduzione a cura dello scrivente)

<p>Consorzio Formazione Logistica Intermodale Santa Marta - Magazzino N°16 - 30123 Venezia - Italy tel. +39.041.5334155 fax. +39.041.5334157 e-mail: venezia@cfl.it www.cfl.it</p>	 CFLI	<p>Val.Rischio Incendio Pagina 6 di 16 Rev. 1 2017</p>
--	--	--

Attività svolta dall'azienda

Il Consorzio Formazione Logistica Intermodale (C.F.L.I.) è l'ente di formazione dell'Autorità Portuale di Venezia. Costituito nel 1993, CFLI offre servizi formativi alle imprese operanti in Porto e, più in generale, a tutto il mondo della logistica e dei trasporti. Forma le maestranze operanti direttamente nei Terminal Portuali (gruisti, mulettisti, stivatori, rizzatori, ecc.) e tutte le altre figure professionali appartenenti alla comunità portuale: spedizionieri, agenti marittimi, mediatori marittimi, doganalisti e imprese di servizi. Offre servizi formativi e di consulenza anche alla stessa Autorità portuale di Venezia e all'Autorità portuale di Genova. CFLI organizza corsi rivolti ai disoccupati che desiderano entrare a lavorare in porto o nell'indotto, e seminari di aggiornamento per tutti gli operatori già occupati. In particolare, per la formazione del personale addetto alle gru, CFLI dispone di un simulatore di guida che consente una formazione iniziale efficace a basso rischio sicurezza e a costi contenuti.

Le attività di CFLI non sono soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco per le attività individuate nell'Allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

2. Unità produttiva di Magazzino N°16

L'attività si svolge in una porzione di stabile di proprietà dell'attività portuale di Venezia di recente ristrutturazione. Nello stesso stabile sono presenti altre attività. L'impianto di riscaldamento e i servizi igienici sono comuni a tutte le attività presenti

2.1. Identificazione dei pericoli di incendio

2.1.1. Materiali combustibili e/o infiammabili e calcolo del carico di incendio

I materiali infiammabili presenti nell'area sono tavoli e arredi oltre alla carta necessaria per l'attività lavorativa. In considerazione dei quantitativi di materiale combustibile e della dimensione dei locali si può ritenere limitato il carico d'incendio presente di 126 MJ/mq, per questa tipologia di carico d'incendio sono previste strutture REI 0. Il

calcolo è stato stimato così come segue:

- Presenza di 14 armadi
- Ogni armadio ha mediamente 4 scaffali
- Ogni scafole contiene circa 15 dox
- Ogni dox pesa circa 1 Kg
- Ogni Kg di carta corrisponde a circa 4.05 Mcal

Quindi per quanto riguarda il carico di d'incendio riferito alla sola carta si stima di avere:

$15 \text{ Kg/Dox} * 4 \text{ Dox/scafole} * 14 \text{ Armadi/scafole} * 4.05 \text{ Mcal} * 4.18 \text{ joule/Cal} = 14.185 \text{ MJ}$

All'interno dell'area di lavoro si trovano anche scrivanie, tavoli, e sedie con un carico d'incendio assimilabile a circa 600 Kg di legna, quindi al valore precedentemente stimato viene a sommarsi:

$$14.185 \text{ MJ} + (600 \text{ Kg} * 4.4 \text{ Mcal} * 4.18 \text{ joule/Cal}) = 25.220 \text{ MJ}$$

Il carico d'incendio viene ad essere rapportato alla superficie di di circa 250 m²:

$$25.220 \text{ MJ} / 200 \text{ m}^2 = 126 \text{ MJ/m}^2$$

2.1.2. Sorgenti d'innesco

Nell'area in oggetto sono presenti le seguenti sorgenti d'innesco.

- Sovratensione
- Cortocircuito
- Mal funzionamento di apparecchiature elettriche

Le macchine e le apparecchiature sono installate e utilizzate in conformità alle prescrizioni normative vigenti e/o alle indicazioni fornite dal produttore.

Gli impianti elettrici sono installati a regola d'arte e regolarmente mantenuti.

2.2. Misure per la riduzione della probabilità di insorgenza degli incendi

La struttura ha caratteristiche REI superiori a REI 15, le vie d'esodo sono ben evidenziate ed indicate, i percorsi d'esodo sono idonei e sono presenti DPI (estintori) di Classe A, B, C ed in numero sufficiente.

Le misure di prevenzione attuate per ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi sono riportate nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

2.3. Livello di rischio incendio per l'area

L'area in oggetto può essere classificata come:

Luogo di lavoro a rischio di incendio basso: I luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

2.4. Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi

Nell'area in oggetto, in considerazione dei materiali presenti, potrebbe/ro insorgere:



incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alle formazioni di braci;



incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.;

In relazione alla specifica classe di incendio evidenziata sono predisposte le seguenti attrezzature ed impianti di estinzione incendi.

2.4.1. Estintori portatili o carrellati

Nell'area sono installati estintori portatili, ubicati in modo da consentire ad una persona di raggiungerli percorrendo una distanza non superiore a 30 m.

Per quanto attiene gli incendi di classe A e B, il numero di estintori portatili è determinato in conformità alle prescrizioni presenti nel D.M. 10/03/1998. In particolare la distribuzione è evidenziata nella tabella seguente.

Tipo di estintore	Rischio basso	Rischio medio	Rischio elevato
13 A – 89 B	1 ogni 100 m ²		
21 A – 113 B	1 ogni 150 m ²	1 ogni 100 m ²	
34 A – 144 B	1 ogni 200 m ²	1 ogni 150 m ²	1 ogni 100 m ²
55 A – 233 B	1 ogni 250 m ²	1 ogni 200 m ²	1 ogni 200 m ²

Tabella 2 – Distribuzione degli estintori portatili nell'area.

3. Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni

Le prestazioni da richiedere alle costruzioni per le aree del Fabbricato N1°6, in funzione degli obiettivi di sicurezza, sono individuate nel livello II indicato nell'allegato al D.M. 09/03/07 "Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione".

Il livello II di prestazione può ritenersi adeguato per costruzioni fino a due piani fuori terra ed un piano interrato, isolate - eventualmente adiacenti ad altre purché strutturalmente e funzionalmente separate - destinate ad un'unica attività non aperta al pubblico e ai relativi impianti tecnologici di servizio e depositi, ove si verificano tutte le seguenti ulteriori condizioni:

- le dimensioni della costruzione siano tali da garantire l'esodo in sicurezza degli occupanti;
- gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non arrechino danni ad altre costruzioni;
- gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non compromettano l'efficacia degli elementi di compartimentazione e di impianti di protezione attiva che proteggono altre costruzioni;
- il massimo affollamento complessivo della costruzione non superi 100 persone e la densità di affollamento media non sia superiore a 0,2 persone/m²;
- la costruzione non sia adibita ad attività che prevedono posti letto;
- la costruzione non sia adibita ad attività specificamente destinate a malati, anziani, bambini o a persone con ridotte o impedito capacità motorie, sensoriali o cognitive.

Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello II di prestazione sono le seguenti, indipendentemente dal valore assunto dal carico di incendio specifico di progetto:

- 30 per costruzioni ad un piano fuori terra, senza interrati
- 60 per costruzioni fino a due piani fuori terra e un piano interrato.

Nel nostro caso la classe di resistenza al fuoco della struttura è 30/60.

4. Controlli e manutenzioni sulle misure di protezione antincendio

4.1. Vie di uscita

Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a via d'uscita, quali passaggi, corridoi, scale, sono sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo.

Tutte le porte sulle vie di uscita sono regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto viene riparato rapidamente.

Tutte le porte resistenti al fuoco sono regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. La segnaletica direzionale e delle uscite è oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza.

4.2. Attrezzature ed impianti di protezione antincendio

Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

L'attività di controllo periodica e la manutenzione è eseguita da personale competente e qualificato.

5. Informazione e formazione antincendio

Si è fornita ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.

I contenuti dell'informazione sono indicati nell'Allegato VII del D.M. 10/3/1998 e in sintesi vengono di seguito riportati:

1. I rischi d'incendio legati all'attività svolta e alle specifiche mansioni svolte;
2. Le misure di prevenzione incendi adottate;
3. I sistemi di protezione antincendio presenti;
4. L'ubicazione delle uscite di emergenza;
5. L'ubicazione dei presidi antincendio,
6. Le procedure da adottare in caso d'incendio, evacuazione ed i comportamenti da adottare;
7. I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;
8. Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.

5.1. Squadra d'emergenza antincendio

Gli addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (art. 6 del D.M. 10/03/98) sono designati e formati mediante la partecipazione a corsi i cui contenuti minimi sono indicati nell'Allegato IX del D.M. 10/03/1998.

I nominativi dei componenti della squadra d'emergenza antincendio sono riportati nell'organigramma e nel piano di emergenza ed

6. Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio

Per affrontare le possibili emergenze è redatto un piano d'emergenza, nel quale si precisano le procedure da applicare per governare ed affrontare le situazioni d'emergenza, tra cui l'incendio e l'evacuazione dei locali e dell'area aziendale.

Saranno affisse planimetrie indicanti anche le norme comportamentali da attuare in caso di incendio.

7. Valutazione del rischio incendio

Si procede con la classificazione e la valutazione del livello di rischio incendio presente nelle aree dell'azienda, come indicato nella tabella seguente.

Identificazione area	Livello di rischio di incendio	Valutazione del rischio di incendio
Uffici Fabbricato N° 16	Rischio basso	Accettabile

Tabella 3 – Classificazione dei livelli di rischio incendio presenti nelle aree dell'azienda.

IDENTIFICAZIONE AREA	DANNO/I POTENZIALE/ (INFORTUNIO O DANNO ALL'AMBIENTE / MALATTIA PROFESSIONALE)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE	SISTEMI DI CONTROLLO ¹ PROCEDURE DI SISTEMA	LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO DI INCENDIO
UFFICI	Ustioni e soffocamento a seguito di incendio	<p>Valutazione del rischio incendio ai sensi del d.m. 10/03/1998</p> <p>Compartimentazione del locale</p> <p>Informazione e formazione del personale, come previsto nel presente documento e di seguito indicato</p> <p>Designazione di un numero adeguato di addetti all'emergenza antincendio, formati ai sensi del d.m. 10/03/1998</p> <p>Aggiornamento della segnaletica di emergenza in funzione delle variazioni del layout</p> <p>Divieto di fumo</p>	<p>Controllo e limitazione del carico di incendio</p> <p>Verifiche periodiche degli impianti e degli apparecchi antincendio da parte di personale qualificato, nel rispetto delle indicazioni fornite dal produttore e/o dalla normativa vigente e/o dalle regole di buona tecnica</p> <p>Verifica periodica dell'accessibilità delle vie di fuga</p> <p>Verifiche periodiche agli impianti elettrici</p> <p>Piano di emergenza</p> <p>Simulazione di emergenza ed eventuale aggiornamento o implementazione delle procedure di emergenza</p>	Basso	Accettabile


<p>Consorzio Formazione Logistica Intermodale Santa Marta - Magazzino N°16 - 30123 Venezia - Italy tel. +39.041.5334155 fax. +39.041.5334157 e-mail: venezia@cfli.it www.cfli.it</p>	 <p>CFli</p>	<p>Val. Rischio Incendio Pagina 14 di 16 Rev. 1 2017</p>
---	---	--

8. Programma di miglioramento

Si riporta di seguito il programma delle misure di prevenzione e degli interventi migliorativi nel tempo dei livelli di sicurezza: tale programma potrà essere oggetto di successive modifiche.

Attività da realizzare	Da attuare entro	Responsabile	Procedure per l'attuazione
Informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio (Allegato VII del D.M. 10/3/1998; art. 36 D.Lgs. 81/08)	31/08/2019	Datore di Lavoro	Fissare un incontro e organizzare l'informazione ai lavoratori
Simulazione annuale d'emergenza	31/12/2018	Datore di Lavoro RSPP	Esecuzione della simulazione della prova di emergenza
Verifica periodica della buona gestione delle vie di fuga e uscite di emergenza e predisposizione del registro e verifica delle scadenze della revisione agli estintori	settimanale	Datore di Lavoro	

Il Datore di lavoro

.....


Dr. Giuseppe Calzavara

RSPP

.....


Dr. Stefano Biondi

Per presa visione e consultazione:

Il Medico competente

.....
C.M.L. Vesuvio S.r.l.
Dott. Giuseppe Cascone - Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro - cell. +39 898376804
80035 NOCI (NA) - Via San Massimo 285bis
Tel./Fax +39 081 8216368
Partita IVA 02472150644
.....
Giuseppe Cascone

Per presa visione e consultazione:

RLST

.....

Sig.

Venezia, il 12 ottobre 2017



Integrazione D.V.R.
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(Articoli 17, 28, 29 D.Lgs. 9 aprile 2008 e s.m.i.)

VALUTAZIONE DI ESPOSIZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
(ai sensi del Titolo X e Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08)

RISCHIO DA COVID-19

REV.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA (Datore di lavoro)
Rev.1	08/09/2020	Prima emissione	Michele Gottardi

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
DATORE DI LAVORO	MICHELE GOTTARDI	
R.S.P.P.	STEFANO BIONDI	
MEDICO COMPETENTE	GIUSEPPE CASCONI	

**SOMMARIO**

1. PREMESSA	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. DEFINIZIONI	4
4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	5
5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	7
5.1. <i>INFORMAZIONE DEL PERSONALE, DOCENTI E STUDENTI</i>	<i>7</i>
5.2. <i>MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA</i>	<i>7</i>
5.2.1. <i>ACCESSO PERSONALE, DOCENTI E STUDENTI</i>	<i>7</i>
5.2.2. <i>ACCESSO DA PARTE DI ESTERNI.....</i>	<i>7</i>
5.3. <i>PULIZIA E SANIFICAZIONE</i>	<i>7</i>
5.4. <i>PRECAUZIONI IGIENICHE.....</i>	<i>8</i>
5.5. <i>DISTANZA INTERPERSONALE E SPAZI COMUNI</i>	<i>8</i>
5.6. <i>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....</i>	<i>9</i>
5.7. <i>GESTIONE DI PERSONALE SINTOMATICO NELLA STRUTTURA.....</i>	<i>9</i>
5.8. <i>CASO CONFERMATO O SOSPETTO DI COVID-19.....</i>	<i>9</i>
5.8.1. <i>CASO CONFERMATO DI COVID-19</i>	<i>9</i>
5.8.2. <i>CONTATTO DI SOGGETTO CHE FREQUENTA IL SERVIZIO CON UN CASO CONFERMATO DI COVID19 (NON FREQUENTANTE IL SERVIZIO).....</i>	<i>9</i>



1. PREMESSA

Il presente documento è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi ed è finalizzato alla valutazione del rischio da Nuovo Coronavirus CoVID-19, nell'ambito di validità del D.Lgs 81/2008.

Il presente documento contiene indicazioni di carattere generale, sulla prevenzione del rischio biologico, relative procedure e sulla prevenzione dei rischi derivanti dalle nuove procedure lavorative che si sono rese necessarie per la riapertura dei servizi di formazione in presenza per l'anno 2020/2021.

La natura e le dinamiche mostrate dalla pandemia da Covid-19 imporranno tuttavia una continua revisione ed aggiornamento del documento stesso, per adeguarlo alle norme promulgate in corso d'opera dagli organi di governo centrali e locali, in risposta all'evolversi della situazione.

La valutazione del rischio è stata fatta in base alle indicazioni contenute nel "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL nel mese di aprile 2020. Con il presente documento viene quindi implementata la valutazione dei rischi definendo delle misure comportamentali, di prevenzione e protezione indispensabili per assicurare alle persone che lavorano e agli utenti adeguati livelli di protezione. Tali misure hanno validità sino all'emissione del Decreto di revoca delle misure di contenimento.

In considerazione delle peculiarità dei diversi ambienti e condizioni in cui vengono svolte le mansioni di lavoro, il documento contiene procedure comuni e, dove richiesto, specifiche per situazioni peculiari.

Si rimanda all'impegno di tutto il personale ed alle figure incaricate di mansioni specifiche nell'ambito della sicurezza sul luogo di lavoro, per la corretta e puntuale applicazione di quanto indicato.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Nota del Ministero della Salute del 3 febbraio 2020 (indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico)
- Nota del Ministero della Salute del 22 febbraio COVID2019 – Nuove indicazioni e chiarimenti
- Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- D.p.r. 23 FEBBRAIO 2020 "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO LEGGE 23 FEBBRAIO 2020 N.6"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19"
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 8 MARZO 2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanò-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
- "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" emanate il 14 Marzo 2020 a seguito dei DPCM dell'8, 9 e 11 Marzo 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020 che proroga le disposizioni di chiusura fino al 3 maggio
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020 con inserite le prescrizioni valevoli dal 4 maggio che contraddistinguono la "fase 2" e allegati l'aggiornamento del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020
- Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Linee guida della Regione Veneto per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative - approvate il 16 maggio 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2020, n. 126



- Ordinanza della Regione Veneto n.48/2020 – ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 del 17 maggio 2020
- Ordinanza della Regione Veneto N.50 del 23 Maggio 2020 sulla riapertura di asili, parchi gioco, circoli culturali e ricreativi
- Ordinanza della Regione Veneto N. 55 del 29 Maggio 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del'11 Giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- Ordinanza della Regione Veneto del 13 Giugno 2020 sulla ripresa delle attività economiche, sociali e ricreative
- Ordinanza della Regione Veneto del 26 Giugno 2020 con le nuove linee guida per il Trasporto pubblico locale e quello non di linea
- Ordinanza della Regione Veneto del 6 Luglio 2020 con disposizioni su obbligo di isolamento fiduciario, segnalazioni e sanzioni
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Luglio 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Ministero dell'Istruzione "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" del 31 Luglio 2020
- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia pubblicate il 21 Agosto 2020 dal Ministero della Salute

3. DEFINIZIONI

AGENTE BIOLOGICO: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

MICROORGANISMO: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;

COLTURA CELLULARE: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI (Art.268, D.Lgs. 81/08). Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

- **AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 1:** un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- **AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 2:** un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- **AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 3:** un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- **AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 4:** un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

L'allegato XLVI al D.Lgs 81/08 riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.

CORONAVIRUS: vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

SARS-Cov-2: virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome Respiratoria Acuta Grave-CoronaVirus-2" (SARS-CoV-2)

COVID-19: malattia provocata dal nuovo Coronavirus, dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata

CONTATTO STRETTO: definito dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

CASO SOSPETTO: Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

CASO PROBABILE: Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

CASO CONFERMATO: Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA


Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata dall'INPS sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:

- **esposizione**
 - 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
 - 1 = probabilità medio-bassa;
 - 2 = probabilità media;
 - 3 = probabilità medio-alta;
 - 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).
- **prossimità**
 - 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
 - 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
 - 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
 - 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
 - 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

- **aggregazione**
 - = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
 - 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);

- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

Il documento redatto dall'INPS riporta inoltre una tabella esemplificativa, di seguito riportata, che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi.

Codice Ateco 2007	Descrizione	Occupati RFL (ISTAT 2019) in migliaia	Classe di Rischio
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	908,8	BASSO
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	4321,4	BASSO
	MANUTENTORI		MEDIO-ALTO
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	114,1	BASSO
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	242,8	BASSO
	OPERATORI ECOLOGICI		MEDIO-BASSO
F	COSTRUZIONI	1339,4	BASSO
	OPERAI EDILI		MEDIO-BASSO
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	3286,5	BASSO
	FARMACISTI		ALTO
	CASSIERI		MEDIO-BASSO
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	1142,7	BASSO
	CORRIERI		MEDIO-ALTO
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	1480,2	BASSO
	ADDETTI ALLE MENSE		MEDIO-ALTO
	CAMERIERI		MEDIO-ALTO
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	618,1	BASSO
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	636,6	BASSO
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1516,4	BASSO
	MICROBIOLOGI		MEDIO-ALTO
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	1242,6	BASSO
	FORZE DELL'ORDINE		ALTO
P	ISTRUZIONE	1589,4	MEDIO-BASSO
Q	SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	1922,3	ALTO
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	318,2	MEDIO-BASSO
	LAVORATORI DELLO SPETTACOLO		MEDIO-ALTO
	INTERPRETI		MEDIO-ALTO
	ATLETI PROFESSIONISTI		ALTO
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	711,6	BASSO
	AGENZIE FUNEBRI		ALTO
	PARRUCCHIERI		ALTO
T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	739,9	MEDIO-BASSO
	BADANTI		MEDIO-ALTO

In base a tale analisi, al settore Istruzione è stata attribuita la Classe di rischio **MEDIO-BASSA**.

5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

5.1. INFORMAZIONE DEL PERSONALE, DOCENTI E STUDENTI

- Consegna di informativa a tutti i lavoratori in merito ai buoni comportamenti da adottare per prevenire il COVID-19.
- Predisposte idonee istruzioni operative rispetto alle indicazioni igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di SARS-CoV-2.
- Prevista idonea segnaletica con pittogrammi.
- Informati i dipendenti, i docenti e gli studenti che, qualora siano venuti a contatto con un caso confermato o sospetto di COVID19 nei 14 giorni precedenti, devono astenersi dal lavoro e contattare immediatamente il proprio Medico Curante o il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente.
- Viene raccolta un'autodichiarazione, sottoscritta da studenti e docenti, sul rispetto delle norme igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di SARS-CoV-2.
- In caso di sintomi che possano far sospettare una infezione da SARS-CoV-2 (a titolo di esempio non esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) il lavoratore è stato informato di non recarsi al lavoro e restare in isolamento domiciliare, contattare immediatamente il proprio Medico Curante e comunicare al datore di lavoro la motivazione dell'assenza.

5.2. MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA

Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-CoV-2 è fondamentale che qualunque persona che presenta sintomi che possano far sospettare un'infezione (a titolo di esempio non esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non faccia ingresso nella struttura e venga invece invitata a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico Curante.

5.2.1. ACCESSO PERSONALE, DOCENTI E STUDENTI

- Non è consentito l'accesso a persone con temperatura corporea superiore ai 37,5°.
- All'ingresso del fabbricato è obbligatorio l'igienizzazione delle mani utilizzando l'apposito dispenser automatico
- Durante la/le pause e al termine della lezione gli allievi usciranno dalla porta finestra
- Durante la/le pause e al termine della lezione il docente farà uscire gli allievi dalla porta finestra avendo cura di essere il solo a toccare il maniglione antipanico e igienizzandosi le mani prima di effettuare l'operazione

5.2.2. ACCESSO DA PARTE DI ESTERNI

- È stato ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, fornitori, ecc.), gli stessi verranno informati che devono rispettare tutte le regole vigenti nella struttura.
- Tutti i fornitori devono rimanere all'esterno della struttura. Dopo aver effettuato lo scarico del mezzo, i fornitori provvederanno a lasciare la merce all'ingresso della struttura. Il personale interno poi provvederà a sistemarla negli idonei spazi di stoccaggio.
- Prima di arrivare in struttura i fornitori devono telefonare e avvisare circa l'orario del loro arrivo.
- Per gli utenti esterni è stata messa a disposizione una soluzione igienizzante per il lavaggio delle mani
- Come ditta committente si richiede a tutte le ditte appaltatrici (es. manutentori, fornitori, ecc) di comunicare se un proprio lavoratore risultasse positivo al tampone COVID-19, per garantire la collaborazione con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti
- Per le consegne di pacchi o posta, il corriere/postino che arriva staziona all'esterno e il personale aziendale munito di dispositivi anti-contagio preleva la merce.

5.3. PULIZIA E SANIFICAZIONE

Per la pulizia di ambienti di lavoro non frequentati da casi covid-19 positivi, si procede alle pulizie ordinarie degli ambienti di lavoro con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, ecc.).

- Garantita, prima della riapertura, la pulizia e disinfezione di tutti i locali e di tutti gli oggetti.

- Garantita una pulizia approfondita degli ambienti con detergente neutro con particolare attenzione agli arredi e alle superfici toccate più frequentemente (es. porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, ecc.).
- Garantito un buon ricambio dell'aria in tutte le stanze e gli spazi chiusi frequentati, in maniera naturale, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo, tenendo conto del numero delle persone presenti nella stanza, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza.
- Per gli impianti di condizionamento viene esclusa la funzione di ricircolo dell'aria

Per la pulizia di ambienti non sanitari dove, abbiano eventualmente soggiornato casi di covid-19 positivi, si applicano le misure straordinarie di seguito riportate:

- A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro
- Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa idonei DPI (protezioni da anticontagio e secondo quanto riportato dalle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente.
- Gli impianti di climatizzazione e diffusione di aria devono essere sanificati periodicamente da parte di personale specializzato dotato di appositi DPI

5.4. PRECAUZIONI IGIENICHE

Al fine di ridurre il rischio di contagio, vengono adottate le seguenti misure:

- Sono stati messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Inoltre tutto il personale, i docenti e gli studenti hanno accesso a locali che ospitano lavabi, dotati di acqua corrente se necessario calda, di mezzi detergenti e di carta monouso.
- È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, oppure con disinfettanti per mani, raccomandata soprattutto prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici.
- Viene sottolineata l'importanza della frequente pulizia delle mani.
- Garantita la disponibilità di soluzioni igienizzanti in tutta la struttura con particolare attenzione ai punti di ingresso.
- Il personale dovrà provvedere ad una frequente igiene delle mani con acqua e sapone o in alternativa con soluzione igienizzante: all'arrivo in struttura, ad ogni cambio attività, dopo l'utilizzo dei servizi igienici e prima dell'eventuale consumazione di pasti, dopo aver toccato particolari superfici, prima di lasciare la struttura.
- Prima dell'accesso ai servizi igienici è obbligatoria l'igienizzazione delle mani con apposito liquido messo a disposizione dall'organizzazione.
- In caso di utilizzo del notebook messo a disposizione dall'organizzazione per la proiezione delle slides il docente dovrà igienizzare la relativa tastiera al termine di ogni utilizzo

5.5. DISTANZA INTERPERSONALE E SPAZI COMUNI

Al fine di limitare i contatti, nonché evitare aggregazioni, assembramenti ed affollamenti dei luoghi di lavoro o di pertinenza e proteggere i lavoratori, i docenti e gli studenti, il Datore di Lavoro a messo in atto le seguenti misure:

- L'attività formativa è stata organizzata prevedendo spazi adeguati al fine di promuovere il distanziamento interpersonale.
- Vengono limitare gli spostamenti all'interno degli ambienti dedicati al servizio.
- È fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento e l'adozione di tutte le accortezze previste dal protocollo sanitario in tutti gli altri contesti.
- Sono state adottate misure organizzative per evitare assembramenti.
- Il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro deve essere mantenuto tra personale dipendente, docenti, studenti ed eventuali fornitori/visitatori.
- Non è consentito spostare il banco o la sedia dalla sede in cui era stata posizionata
- Non sono ammesse pause e assembramenti nelle parti comuni del fabbricato.

5.6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Risulta fondamentale l'utilizzo in sicurezza delle mascherine quali strumenti per ridurre la diffusione a mezzo droplet.

I dispositivi per la protezione delle vie respiratorie utili per la protezione dal coronavirus SARS-CoV-2 sono costituiti da mascherine chirurgiche e mascherine con protezione FFP2/FFP3

Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni igienizzanti secondo opportune procedure aziendali.

- Garantita la fornitura di tutti i DPI previsti ai propri dipendenti.
- Tutto il personale, i docenti, gli studenti ed i fornitori/visitatori, devono indossare mezzi per la protezione delle vie respiratorie.
- Le mascherine vanno posizionate sempre ben aderenti al volto, a coprire naso, bocca e mento e vanno indossate e tolte tenendole per l'elastico o i lacci da passare dietro le orecchie o legate dietro la nuca.
- Deve essere praticata sempre l'igiene delle mani prima di indossarle e dopo averle eliminate, ed evitare di toccarle con le mani durante l'uso.

5.7. GESTIONE DI PERSONALE SINTOMATICO NELLA STRUTTURA

A fini cautelativi, per essere pronti a gestire un'eventuale presenza di persona sintomatica (febbre e sintomi di infezione respiratoria) nella struttura, onde evitare il contagio tra le persone, si sono stabilite le seguenti misure:

- La persona sintomatica verrà immediatamente isolata nella struttura.
- Qualora sia strettamente necessario intervenire sulla persona sintomatica, il soccorritore dovrà prima indossare mascherina e guanti, gettandoli a fine intervento in un sacchetto sigillato e quindi nel bidone dei rifiuti.
- Terminato l'intervento sulla persona sintomatica, il soccorritore dovrà segnalare all'Azienda, il contatto con il soggetto sintomatico, e salvo che questo risultasse negativo, dovrà abbandonare cautelativamente la struttura e rimanere in quarantena per il periodo necessario
- Nel periodo dell'indagine, l'Azienda valuterà di chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento
- Qualora la persona sintomatica sia stato riscontrato positivo al tampone COVID-19, l'Azienda collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti", al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena

5.8. CASO CONFERMATO O SOSPETTO DI COVID-19

5.8.1. CASO CONFERMATO DI COVID-19

Nell'eventualità di presenza di un caso confermato di COVID-19 che frequenta la struttura si procederà come segue:

1. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente viene tempestivamente informato attraverso le modalità previste dal flusso informativo regionale;
2. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dispone l'immediata chiusura della struttura per un periodo indicativo di 2-5 giorni, compatibile con l'attuazione delle misure di contact tracing, sorveglianza sanitaria, isolamento domiciliare fiduciario e quarantena sulla base delle valutazioni di competenza.
3. tutte le famiglie di eventuali altri gruppi vengono tempestivamente informate e invitate in misura precauzionale a rispettare il distanziamento sociale in attesa degli esiti dell'inchiesta epidemiologica;
4. sulla base delle attività di contact tracing il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con la collaborazione di struttura, individua tutti i soggetti che sono stati o possono essere stati a contatto stretto con il caso per i quali va quindi disposto il periodo di isolamento domiciliare fiduciario o la quarantena e l'esecuzione del tampone nasofaringeo;
5. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica valuterà se estendere l'esecuzione dei controlli anche ad altri contatti occasionali all'interno della struttura in funzione della tipologia del contatto stesso e in virtù degli esiti dei test effettuati;
6. tutti gli ambienti con cui il caso positivo di COVID-19 è venuto in contatto devono essere sottoposti a ricambio dell'aria, a pulizia e disinfezione, se possibile aspettando almeno 24 ore, prima di poter riaprire al pubblico, in accordo con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente;
7. il caso positivo per COVID-19 potrà riprendere la frequenza del servizio solo dopo la documentazione dell'avvenuta guarigione clinica contestualmente alla negativizzazione di due tamponi nasofaringei ripetuti a distanza di almeno 24 ore uno dall'altro in accordo con le indicazioni nazionali e regionali.

5.8.2. CONTATTO DI SOGGETTO CHE FREQUENTA IL SERVIZIO CON UN CASO CONFERMATO DI COVID19 (NON FREQUENTANTE IL SERVIZIO)



Nell'eventualità di un soggetto che frequenta il servizio che è stato a contatto con un caso confermato di COVID-19, si dispone per il soggetto stesso la sospensione della frequenza e la quarantena ad opera del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che provvederà agli accertamenti (incluso tampone nasofaringeo al termine della quarantena) del caso.

In caso di soggetto che frequenta la struttura e che presenta sintomi febbrili e/o respiratori, si dovrà procedere come segue:

1. il soggetto deve essere immediatamente isolato, invitato a rientrare al proprio domicilio e contattare il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, segnalando allo stesso la frequenza dei locali aziendali;
2. nel caso si tratti di sintomatologia sospetta, sarà il Medico Curante ad attivare le procedure localmente previste per l'esecuzione del tampone nasofaringeo. Il soggetto sintomatico verrà posto in isolamento domiciliare fiduciario e tutti i contatti stretti verranno posti in quarantena in attesa dell'esito del test diagnostico del caso sospetto:
 - in caso di tampone positivo vedere indicazioni per caso confermato;
 - in caso di tampone negativo per COVID-19 il soggetto ammalato potrà riprendere a frequentare gli ambienti aziendali ad avvenuta guarigione.